



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 646

Data 16/12/2020

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO. SETTORE TRIBUTI. RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMI 1 E 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2020. INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI.

L'anno 2020, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DEL BONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco Emilio Del Bono

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, commi 639 e segg. della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), con decorrenza 1.1.2014;
- che la predetta imposta si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l'applicazione del tributo in questione;
- che con deliberazione consiliare del 24.3.2014 n. 34 è stato approvato il relativo Regolamento di applicazione, modificato con successivi provvedimenti;
- che con deliberazione consiliare del 24.1.2020 n. 12 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che l'art. 11 - commi 1 e 2 - del suddetto Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevede che:

- il produttore di rifiuti speciali assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero
- qualora più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti assimilati nel medesimo contenitore, la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il recupero, in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto di dare applicazione a tale norma regolamentare, concedendo la riduzione di cui sopra, per l'anno 2020 a consuntivo, erogando rimborsi ai soggetti che dimostrino di avere i requisiti previsti dall'art. 11 e, per i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, che raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% - in linea con gli obiettivi di differenziazione della raccolta fissati dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norma in materia ambientale;

Preso atto dell'esigenza che i rifiuti recuperabili vengano conferiti ad Aprica SpA al fine del raggiungimento della performance risultante dal contratto di servizio;

Ritenuto, pertanto, che la riduzione di cui trattasi, sia applicabile in presenza di recupero di rifiuti assimilati agli urbani effettuato con una delle seguenti modalità:

- conferimento alle piattaforme ecologiche gestite da Aprica SpA in ambito comunale;
- conferimento contestuale, da parte di più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, nel medesimo contenitore gestito da Aprica SpA: in tal caso la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate da Aprica SpA in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto, altresì, di determinare l'importo di tale riduzione in € 0,05 per ogni kg. di rifiuto, che verrà corrisposta sulla base della quantità dei rifiuti assimilati che, dalla documentazione presentata, risulterà avviata correttamente al recupero, indipendentemente dalla loro tipologia;

Rilevato che possono essere conferiti i seguenti rifiuti: carta, cartone, plastica, legname, vetro, lattine, organico, legno, metallo individuati dai codici EER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03 (esclusi imballaggi terziari, ad es. bancali), 15.01.04, 15.01.06 (solo imballaggi in vetro misti a barattolame), 15.01.07 (solo imballaggi in vetro), 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.38 (esclusi imballaggi terziari, ad es. bancali) e 20.01.40.;

Precisato che le somme spettanti verranno erogate solo se il richiedente risulterà in regola con i versamenti della tassa rifiuti dell'anno 2021;

Atteso che la riduzione di cui sopra sarà riconosciuta solo se risulterà uguale o maggiore di € 10,00 ed avrà come limite massimo l'importo pagato quale quota variabile;

Precisato, altresì, che la predetta riduzione è cumulabile con altre riduzioni a qualsiasi titolo riconosciute su detto tributo per l'anno 2020 fino a concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile;

Ritenuto di stabilire che, per l'accesso a tale agevolazione, sarà necessario presentare, entro la data dell'1.4.2021 apposita istanza corredata dall'attestazione resa da Aprica SpA contenente la quantità e la tipologia di rifiuti conferite alle piattaforme ecologiche;

Dato atto che l'analisi delle domande presentate sarà effettuata dal Settore Tributi, con ausilio del Settore Tutela Am-

bientale e Protezione Civile e del gestore del servizio di igiene urbana Aprica Spa;

Ritenuto di determinare in € 10.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui trattasi, precisando tuttavia che, nel caso in cui l'applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore al predetto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessiva di cui sopra;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 11.12.2020;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 10.12.2020 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 11.12.2020 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

#### d e l i b e r a

- a) di prevedere, ai sensi dell'art. 11 - commi 1 e 2 - del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), l'erogazione di rimborsi parziali della quota variabile della tassa rifiuti a favore dei soggetti che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, secondo le modalità ed i criteri esposti in premessa;
- b) di determinare in € 10.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui sopra precisando che, nel caso in cui l'applicazione dei criteri fissati dal presente provvedimento dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore a tale stanziamento, i singoli rimborsi verranno proporzionalmente ridotti onde ricondurli alla somma complessiva di € 10.000,00;
- c) di dare atto che le istanze dovranno essere presentate entro la data dell'1.4.2021;
- d) di prenotare la spesa di € 10.000,00 al capitolo 015160/152 - missione 01 - programma 04 - titolo 1 - macro aggregato 04 - conto finanziario U.1.04.03.99.000 bilancio 2021 (PR. 2021/1092);

- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.